

Foglio informativo sul precetto esecutivo

Effetti del precetto esecutivo

1. Con il presente precetto esecutivo s'ingiunge al debitore di pagare gli importi indicati e i costi d'esecuzione. Il precetto esecutivo viene allestito sulla base delle indicazioni del creditore senza che siano verificati i crediti fatti valere da quest'ultimo.

Opposizione

2. Se il debitore intende contestare il credito in tutto o in parte o il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, **deve dichiararlo**, verbalmente o per scritto, **immediatamente a chi gli consegna il presente precetto** esecutivo o, entro dieci giorni dalla notificazione, all'ufficio d'esecuzione competente.

3. L'opposizione non deve essere motivata. Tuttavia, se il debitore è escusso in base a un attestato di carenza beni in seguito a fallimento oppure per un credito sottoposto alle stesse limitazioni secondo l'articolo 267 LEF e fa opposizione facendo valere di non essere ritornato a miglior fortuna, lo deve dichiarare espressamente (p. es. attraverso l'annotazione la menzione «nessun nuovo bene» nel campo «Osservazioni»). Deve dichiarare espressamente anche se, in tal caso, non intende contestare il credito in sé (p. es. attraverso l'annotazione la menzione «credito incontestato»).

4. Se il credito è contestato solamente **in parte**, il debitore deve indicare esattamente con l'opposizione l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito. Salvo menzione contraria, nell'esecuzione in via di realizzazione di un pegno si presume che l'opposizione abbia per oggetto il credito e il diritto di pegno.

5. Se l'escusso lo richiede, gli viene dato atto gratuitamente della dichiarazione di opposizione.

Continuazione dell'esecuzione

6. Se il debitore non fa opposizione (n. 2-4) o se l'opposizione è rigettata in un procedimento giudiziario successivo, il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione trascorsi almeno 20 giorni e al massimo un anno dalla notificazione del precetto. Sulla base della [domanda di continuazione l'esecuzione](#) prosegue in via di pignoramento o in via di fallimento.

7. Se il debitore fa opposizione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa (art. 79 LEF). Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere al giudice il rigetto dell'opposizione anche in virtù degli articoli 80-84 LEF.

Altre informazioni importanti

8. Il debitore che, senza propria colpa, è stato impedito di fare opposizione entro il termine stabilito, può chiedere all'autorità di vigilanza la restituzione del termine. Egli deve, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare una richiesta motivata e fare opposizione presso l'ufficio d'esecuzione competente (art. 33 cpv. 4 LEF). I termini continuano a decorrere durante le ferie (sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; cfr. art. 56 LEF) e le sospensioni (art. 57 LEF). Tuttavia, se scade durante le ferie o le sospensioni, il termine è prorogato fino al terzo giorno dopo la loro fine. Per il calcolo del termine di tre giorni non sono presi in considerazione i sabati, le domeniche e i giorni ufficialmente riconosciuti come festivi (art. 63 LEF).

9. Il debitore può domandare all'ufficio d'esecuzione d'invitare il creditore a presentare presso l'ufficio i mezzi di prova del credito (art. 73 LEF). Il debitore può anche domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione di accertare che il debito non esiste o che è stato estinto, oppure che gli è stata concessa una dilazione (art. 85 e 85a LEF).

10. Se per un credito garantito da pegno è introdotta un'esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di fallimento, il debitore può chiedere entro dieci giorni, mediante **ricorso** all'autorità di vigilanza, che il creditore proceda dapprima alla realizzazione del pegno (art. 41 cpv. 1^{bis} LEF), a meno che non si tratti di un'esecuzione volta all'incasso degli interessi di un credito garantiti da ipoteca o di un'esecuzione cambiaria. Anche **per far valere che l'ufficio d'esecuzione ha agito in modo illegale o inopportuno, il debitore deve presentare ricorso presso l'autorità di vigilanza** (art. 17 LEF). Tuttavia, le contestazioni relative al credito stesso devono essere fatte valere nella procedura di opposizione al precetto esecutivo.

11. Occorre comunicare all'ufficio d'esecuzione se il debitore e il suo coniuge vivono in regime di comunione dei beni (art. 221 segg. CC) affinché si possa notificare un precetto esecutivo anche a quest'ultimo. In questo caso anche il coniuge può fare opposizione (art. 68a-b LEF). Si applicano speciali regole di notificazione se il debitore è minorenne o sottoposto a una misura di protezione degli adulti (art. 68c-d LEF).

12. Il procedimento esecutivo è iscritto nel **registro delle esecuzioni** e può essere consultato da terzi durante cinque anni. L'esecuzione non è comunicata a terzi se il creditore l'ha ritirata, se una decisione giudiziaria vi si oppone o se la [domanda del debitore di non dar notizia di un'esecuzione a terzi](#) soddisfa i requisiti dell'art. 8a cpv. 3 lett. d LEF.

Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, 1° marzo 2020

Il presente foglio rispecchia in modo semplificato la situazione giuridica. Maggiori informazioni sono ottenibili presso gli uffici d'esecuzione e all'indirizzo www.sportellodelleesecuzioni.ch. In caso di dubbi si consiglia di rivolgersi a un servizio di consulenza giuridica.